

LIMITI DI VELOCITÀ						
Limiti [km/h]	Strade urbane		Strade extraurbane		Autostrade	
	dei centri abitati	di scorrimento*	secondarie e locali	principali*	Altre	a 3 corsie appositamente segnalate
Autovetture Autoveicoli per uso promiscuo o motocicli (se ammessi)	50	70 (50)	90	110 (90)	130 (110)	150 (110)
Autotreni Autoarticolati Autosnodati Auto + rimorchi		70	80	100	80	80
Autoveicoli trasporto cose se >12t o persone con m.c.>5t						
Autocaravan 3,5t < M < 12t >12t		90 80 70	110 (90) 80 70	130 (110) 100 80	150 (110) 100 80	
Autobus e filobus >8 t		90 80	110 (90) 80	130 (110) 100	150 (110) 100	

- tra parentesi () la velocità massima ridotta di 20 Km/h
 - sulle strade extraurbane principali o in autostrada in caso di precipitazioni atmosferiche;
 - sulle strade extraurbane principali o sulle strade urbane di scorrimento se tali strade sono state oggetto di apposita delibera.
- evidenziati in giallo i le informazioni non completamente chiarite dal CdS

[km/h]	SUPERAMENTO LIMITI VELOCITÀ						Comma art.142	Sanzione * [€]	Punti **	Patente ***
v < 10	55<v≤65	75<v≤85	95<v≤105,3	115,8<v≤126,3	136,8<v≤147,4	157,9<v≤168,4	7	38 - 155	-	
10<v≤40	65<v≤95	85<v≤115,8	105,3<v≤136,8	126,3<v≤157,9	147,4<v≤178,9	168,4<v≤200	8	155 - 624	3	
40<v≤60	95<v≤115,8	115,8<v≤136,8	136,8<v≤157,9	157,9<v≤178,9	178,9<v≤200	200<v≤221	9*	500-2.000	6	1-3 mesi
v>60	v>115,8	v>136,8	v>157,9	v >178,9	v>200	v>221	9bis*	779-3.119	10	6-12 mesi

• autoveicoli o motoveicoli carichi utilizzati per il trasporto delle merci pericolose (articolo 168) non devono superare 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;

* aumento di un terzo delle sanzioni commesse dopo le 22 e prima delle 7(art.195)

raddoppio di tutte le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie tranne che per gli autoveicoli senza rimorchi

pagamento diretto in misura ridotta per titolari di patenti C, C+E, D o D+E

** qualora non vi sia la contestazione immediata dell'infrazione il proprietario non subirà decurtazione di punteggio, se non fornisce, entro 60 giorni dalla richiesta, i dati della persona alla guida al momento dell'infrazione, ma a suo carico verrà applicata una sanzione pecuniaria da 250 € a 1.000 €, oltre alle sanzioni pecuniarie previste per la violazione accertata.

** raddoppio dei punti riportati per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 per le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio

*** la revoca della patente o sospensione da 8 a 18 mesi se è incorso, in un periodo di due anni, una ulteriore violazione rispettivamente del comma 9 o del comma 9-bis

Art. 142. * Limiti di velocità.

Art. 142. Limiti di velocità. (4)

1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i **50 km/h per le strade nei centri abitati**, con la **possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h** per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono **elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h** sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di **precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura**, la velocità massima non può superare i **110 km/h per le autostrade** ed i **90 km/h per le strade extraurbane principali**. (1) (5)

2. Entro i limiti massimi suddetti, **gli enti proprietari della strada possono fissare**, provvedendo anche alla relativa segnalazione, **limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati** al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:

- a) **ciclomotori**: 45 km/h;
- b) **autoveicoli o motoveicoli** utilizzati per il **trasporto delle merci pericolose** rientranti nella classe figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: **50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati**;
- c) **macchine agricole e macchine operatrici**: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
- d) **quadricicli**: 80 km/h fuori dei centri abitati;
- e) **treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio** di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
- f) **autobus e filobus** di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
- g) **autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi**, di massa complessiva a pieno **carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t**: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
- h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico **superiore a 12 t**: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

- i) **autocarri** di massa complessiva a pieno carico **superiore a 5 t** se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
- l) **mezzi d'opera** quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. **Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite.** Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità **sono da considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate**, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del **cronotachigrafo** e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
- 6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di **non oltre 10 km/h**, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **38 a euro 155**.
8. Chiunque supera di **oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h** i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 155 a euro 624**.
9. Chiunque supera di oltre **40 km/h ma di non oltre 60 km/h** i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 500 a euro 2.000**. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. (5)**
- 9-bis. Chiunque supera di **oltre 60 km/h** i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **779 a euro 3.119**. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi**, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.(5)
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **23 a euro 92**.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, **lettere b), e), f), g), h), i) e l)**, le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste **sono raddoppiate**. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è la sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
- 12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che

esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti. (6)

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno. (6)

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. (6)

(1) Comma sostituito dall'art. 9 del d. legisl. 15 gennaio 2002 n.9.

(2) Per l'art. 1, d.m. 29 ottobre 1997, **nell'impiego di apparecchi automatici per gli accertamenti della velocità deve essere applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale.**

(3) Vedi anche art. 4 del decreto-legge 121/2002, come modificato dalla legge di conversione, n. 168/2002, in G. U. 6 agosto 2002, con decorrenza 7 agosto 2002 (ulteriormente modificato dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003), il quale stabilisce :

1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.
3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

(4) Articolo modificato dall'art. 3 del decreto-legge n. 117 del 3 agosto 2007, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

(5) Così modificato 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).

(6)Commi introdotti dalla legge cit. cfr. nota 5, che si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui al comma 2.